



**STATUTO ASSOCIAZIONE**  
**ARCOBALENO - Istituto Gestalt Lucca (IGL) – A.P.S.**

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Arcobaleno Istituto Gestalt Lucca (IGL) A.P.S.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Lucca e con durata illimitata.

Con delibera dell'Organo Amministrativo, possono essere aperte sedi secondarie, succursali, filiali e comunque sedi operative.

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

a) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

b) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

e) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

g) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27

  
*Michela M...*



della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Più specificamente l'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di:

- contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della pace, della solidarietà e della libertà tra i popoli;
- essere punto di incontro per lo studio, la ricerca, la diffusione e la riscoperta delle discipline orientate allo sviluppo psicofisico e spirituale al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita e della maturazione interiore, per riscoprire un rapporto più armonico con se stessi e con la natura;
- diventare punto di unione e di confronto fra le diverse medicine tradizionali, metodi di cura naturale e alternative e la medicina occidentale (allopatrica) e con riferimento anche alle scienze filosofiche;
- sviluppare un'educazione alla guarigione naturale utilizzando e proponendo, sotto forma di gruppi e sessioni individuali, discipline e metodi di diversa tradizione culturale, come la medicina cinese, shatsu, yoga, armonizzazione energetica, tecniche di rilassamento, ginnastiche dolci, esercizi di bioenergetica, drammatizzazione, meditazione e channelling.

Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso:

- la promozione di attività culturali, pubblicazioni, ricerche, questionari, incontri e dibattiti, anche avvalendosi della collaborazione di esperti esterni all'Associazione;
- l'organizzazione di giornate di studio, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento;
- promuovere studi e ricerche sul Counselling;
- organizzare e sponsorizzare seminari, conferenze, convegni e promuovere investimenti per la pubblicizzazione e la diffusione del Counselling nell'ambito regionale toscano;
- fornire ad Enti pubblici e privati (imprenditoria, scuole di ogni gradi di istruzione, sanità, ecc) nell'ambito regionale toscano, consulenze per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, di aggiornamento ed addestramento per operatori psicosociosanitari, nonché collaborare mediante apposite convenzioni con strutture ed i servizi sociali, la cui natura operativa sia compatibile con le finalità dell'Associazione.

Inoltre, l'Associazione si propone di:

- contribuire alla realizzazione di un sistema formativo capace di garantire ad ogni individuo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare per coloro che si trovano per ragioni di natura fisica, psichica, economica e sociale in situazione di svantaggio;
- favorire lo sviluppo di un movimento educativo in grado di produrre una politica rispondente ai bisogni formativi degli adulti, garantendo a tutti i cittadini di qualsiasi condizione, pari accesso alle opportunità di formazione offerte dal sistema;
- favorire la domanda individuale di formazione;
- favorire la creazione di nuove reti di scambio, di conoscenza tra cittadini;
- promuovere rapporti federativi e di cooperazione con le organizzazioni nazionali e internazionali che si propongono finalità analoghe;

- creare gli strumenti necessari a garantire la privacy degli iscritti secondo le norme vigenti.

Infine, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- il risparmio energetico: non investire tempo o denaro se non è strettamente necessario e, generalmente, preferire le soluzioni meno costose;
- la democrazia: l'associazione deve evitare di costituirsi come centro di potere. Nello specifico, ognuno è libero di collaborare con chiunque rispetti i principi associativi, di iscriversi a qualsiasi altra associazione cui ritenga di voler aderire, etc.
- l'imparzialità: l'associazione opera senza distinzione di razza, religione, condizione sociale e appartenenza politica;
- l'interculturalità: riconoscimento e valorizzazione delle differenze, in un'ottica antidiscriminatoria, appropriata alla multiculturalità della società moderna;
- la comunicazione: l'associazione dovrà promuovere una rete di comunicazione informatica fra i soci, che assicuri una rapidità di scambio di informazioni adeguata ai bisogni culturali e gestionali dell'associazione.



L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci si dividono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Volontari

Possono essere soci ordinari dell'associazione, le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione.

I volontari sono i soci fondatori e ordinari che si impegnano a dare la loro collaborazione in modo continuativo alle attività da essa esercitate.

Il rapporto associativo ha carattere democratico ed uniforme. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri nei confronti dell'associazione. La partecipazione all'associazione non può avere carattere temporaneo ed è intrasmissibile per qualunque causa. La quota associativa non può

essere rivalutata ed in caso di scioglimento del rapporto associativo niente è dovuto a tale titolo. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato entro 15 giorni e *annotata*, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, presso la sede associativa e con l'ausilio di un componente dell'organo direttivo.



*Aut.*

*Michele...*



Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Gli associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale che ha validità per l'esercizio sociale in corso, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni di provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Gli associati sono tenuti al pagamento di quote annuali di associazione, stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.



**ART. 5**  
**(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e quando l'associato si renda moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le esclusioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi.

Gli associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'articolo 3 penultimo comma del presente Statuto.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale ne prende atto con apposita deliberazione; in alternativa alla suddetta manifestazione esplicita della volontà di recesso, anche il mancato rinnovo della tessera associativa è ritenuto espressione della volontà di recesso manifestata mediante comportamento concludente.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

S.M.  
Michele Mucc...

**ART. 6  
(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- l'Organo di controllo



**ART. 7  
(Assemblea)**

L'Assemblea degli associati è sovrana, è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dall'Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che non può essere nello stesso giorno) e l'ordine del giorno, affissa nella bacheca della sede sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*; ed eventuali altri Regolamenti
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

SM

Michele Wenzel

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti espressi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto*, o per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la maggioranza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei voti espressi dai presenti

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci in regola con il versamento della relativa quota

Le deliberazioni assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

### **ART. 8 (Organo di Amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborare a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composta da un numero minimo di tre Consiglieri ed un massimo di dodici, eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora vi siano comportamenti ritenuti non consoni per l'Associazione.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere.



*Subi*

*Michela Ulucci*

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengono necessario e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e, tenuto conto, dei programmi annuali presentati dal Presidente;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i rendiconti economici-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.



Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente del Consiglio Direttivo gestisce e coordina, in piena autonomia, l'ordinaria amministrazione dell'Agenzia di formazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea, alla quale riferisce sull'attività svolta.

Allo scopo, entro il 30 settembre di ogni anno, propone al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, il piano di programmazione annuale. I progetti elaborati durante il corso dell'anno e non inseriti nel piano di programmazione annuale, vengono comunque presentati all'approvazione del Consiglio Direttivo anche singolarmente.



E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. Può compiere su delibera dell'Organo di Amministrazione tutte le operazioni bancarie ivi comprese l'apertura di c/c con affidamento, mutui e simili.

Il Presidente potrà delegare in tutto od in parte le sue attribuzioni al Vicepresidente, al Direttore e/o al Tesoriere.

La delega dovrà essere data per iscritto.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 9 BIS**

Il Direttore, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, gestisce e coordina, sulla base dei principi e delle finalità del presente Statuto, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

#### **ART. 9 TER**

Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

#### **ART. 9 QUATER**

Il Tesoriere, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

#### **ART. 10**

#### **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



*DM*

*Michael Wend*

**ART. 11**  
**(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12**  
**(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 13**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 14**  
**(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Più in dettaglio:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale- e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ART. 15**  
**(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di Amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore, se dovuto.

L'Organo di Amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

**ART. 16**  
**(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro soci (o tesserati) tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di Amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

**ART. 17**  
**(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



*SM*

*Wolfgang Wenzel*

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

**ART. 18**  
**(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 19**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*S. M.*  
*M. de P. Alenc.*

